

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 MAGGIO 1878

« *Articolo unico.* Agli articoli 201, 386, 389, 390, 412, 479, 485, 487, 488, 489 e 843 del Codice di procedura civile sono sostituiti i seguenti:

« *Articolo 201.* Ciunque abbia interesse in una causa vertente tra altre persone può intervenire, finchè non sia rimasta ferma l'iscrizione a ruolo e, se trattasi di procedimento sommario, fino al terzo giorno anteriore all'udienza, tranne i casi indicati nel numero 7 dell'articolo 390, nei quali potrà intervenire finchè non sia cominciata la relazione della causa all'udienza. »

Pongo ai voti questa prima parte dell'articolo unico.

(È approvata.)

Alla parte dell'articolo che comincia colle parole « *Articolo 386* » e finisce alle parole « *attribuita a un terzo* » sono proposti diversi emendamenti dall'onorevole Imperatrice. Egli propone che il testo del primo capoverso dell'articolo 386 sia formulato nei seguenti termini: « *Il contumace può comparire e proporre le sue ragioni fino alla prolazione e sottoscrizione della sentenza definitiva, non ostante la dichiarazione della contumacia.* »

Chiedo alla Commissione ed all'onorevole ministro se accettano questo emendamento.

MORRONE, *relatore.* La Commissione non può accettare quest'emendamento, anche perchè in prosieguo si dà il diritto alla riapertura dei termini fino alla pubblicazione della sentenza; quindi non si potrebbe dire *alla prolazione della sentenza.*

Poi come è concepito l'articolo pare che non ci sia ragione per alterarlo, in quanto che la dichiarazione di contumacia si deve domandare all'udienza.

Delle due cose l'una, o il convenuto non si presenta, e l'attore che è presente domanda la dichiarazione di contumacia, se ne prende nota, si constata un fatto e si provvede con la sentenza. Se non si è provveduto vuol dire che avvenne la presentazione nel corso dell'udienza e non vi è più contumacia.

Quando adunque si pronuncia la sentenza non si deve far altro che dichiarare il fatto già constatato all'udienza, dichiarare la contumacia e pronunciare in questo od in quell'altro modo sul fondo della controversia.

Se prima che la sentenza sia stata pubblicata viene il contumace e fa riaprire i termini, allora avverrà che la contumacia stessa viene ad essere purgata, e quindi colui che si presenta ha diritto di proporre le sue ragioni.

Ora, se tutto questo sistema è chiaro nella formula della prima parte dell'articolo 386, la Commissione non trova nessuna ragione per cambiarla.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro accetta?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Per le ragioni

esposte dall'onorevole relatore non posso accettare questo emendamento.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Imperatrice se insiste nel suo emendamento.

IMPERATRICE. Viste le opposizioni del ministro e della Commissione non posso insistere.

PRESIDENTE. Allora ella lo ritira.

IMPERATRICE. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'altro emendamento non è stato accettato del pari.

IMPERATRICE. Lo ritiro egualmente.

PRESIDENTE. Pareva anche a me che così dovesse essere, ma mi credetti in dovere di interrogarla.

IMPERATRICE. Io mi rassegno a ritirarli.

PRESIDENTE. Domando intanto all'onorevole Imperatrice se mantiene la parte aggiuntiva all'articolo 386.

IMPERATRICE. Quella la mantengo.

PRESIDENTE. Allora darò lettura dell'articolo e poi leggerò l'aggiunta che vi si propone.

« *Art. 386.* Non ostante la dichiarazione di contumacia e sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il contumace può comparire e proporre le sue ragioni.

« *Se però sono più i contumaci, una sola volta sarà riaperto il giudizio per la tardiva comparizione.*

« *Il decreto di riapertura a cura del comparente sarà notificato a tutte le parti in causa. Potranno gli altri contumaci comparire.*

« *Avranno effetto le altre sentenze già pronunciate nel giudizio, contro le quali non fossero più ammissibili i mezzi accordati dalla legge per impugnarle.*

« *Se il contumace comparisca scaduto il termine per controdedurre la prova testimoniale o far seguire la prova contraria, non può valersi di questi mezzi di prova.*

« *In qualunque tempo comparisca il contumace, anche in via di opposizione o di appello dalla sentenza definitiva, si ha per non avvenuta la ricognizione di cui nell'articolo 283, sempre che nel primo atto neghi specificamente la scrittura, o dichiararsi di non riconoscere quella attribuita a un terzo.*

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

A questa parte dell'articolo l'onorevole Imperatrice propone che si aggiunga il seguente capoverso:

« *Il beneficio della comparsa tardiva compete soltanto a colui che abbia la figura di convenuto nello stadio del giudizio.* »

Domando alla Commissione ed all'onorevole ministro se accettano questa aggiunta all'articolo 386.

INDELLI. (*Della Commissione*) La proposta dell'o-